

ATTO DD 229/A1500A/2022**DEL 10/05/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19 per il periodo 2019-2022. Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con il POR FSE 2014-2020 ed in particolare con l’Azione 2, dell’Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 ha previsto una serie di servizi per favorire la diffusione dello spirito imprenditoriale sul territorio regionale tra cui i “Servizi di sostegno alle start up innovative” tenuto conto dei buoni risultati ottenuti nella programmazione precedente e nei progetti realizzati nell’attuale programmazione, di cui alla D.G.R. n. 28-2565 del 09.12.2015, D.G.R. n. 3-5268 del 28.06.2017 e D.G.R. n. 55-8038 del 07.12.2018 ed in specifico sono state previste le seguenti Misure:
 - attività preliminari e di sportello (Misura 4);
 - servizi consulenziali ad aspiranti imprenditori (assistenza ex ante – Misura 5);
 - consulenza e tutoraggio ex post (Misura 6);
 - sostegno finanziario alle nuove start up (Misura 7);
 - spese di gestione di Finpiemonte (Misura 10);
- la Giunta regionale con D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020 ha approvato l’atto di indirizzo per la continuazione del progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19;

con la predetta deliberazione:

- è stato assegnato al sopra citato Progetto per il periodo 2019-2022 una dotazione finanziaria pari ad Euro 4.124.000,00, nella somma sono comprese le economie dei progetti del periodo 2015/2016 e dell’anno 2017 di Euro 241.900,00, di cui alla D.G.R. n. 30-1465 del 30.05.2020, da destinarsi al finanziamento del Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative”;
- è stato dato atto che alla spesa di Euro 4.124.000,00, si provvede con risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 disponibili sui capitoli del Bilancio gestionale 2020-2022;

- specificatamente nell'Atto di indirizzo allegato è stato stabilito che l'accesso alla realizzazione del Progetto sia previsto per i soli incubatori certificati, individuati, in attuazione della D.G.R. n. 44 – 7787 del 30.10.2018, con la determinazione n. 1323 del 30.09.2019, quali soggetti specializzati nella realizzazione di servizi di sostegno alla creazione delle start up innovative sul territorio piemontese; i servizi da riconoscere agli incubatori certificati si devono riferire dal giorno successivo la pubblicazione della determinazione sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avvenuta il 03.10.2019;
- è stato demandato alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di avvalersi per la gestione del Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” del supporto di Finpiemonte S.p.A - società regionale in “house providing”, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) 1303/2013 in quanto la Società ha gestito sin dall'origine, anno 2015 il predetto Progetto;
- è stato infine demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

Richiamati:

- l'Accordo, stipulato in data 18.12.2019, rep. n. 000469, ai sensi dell'art. 123 s.s. del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra l'Autorità di gestione del POR FSE per il periodo 2014-2020 (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro) e Finpiemonte, in qualità di Organismo Intermedio per la gestione di funzioni e attività necessarie all'attuazione di interventi finanziati con risorse del POR FSE 2014-2020;
- la determinazione dirigenziale n. 637 del 03.11.2020, con la quale si è provveduto:
 - ad impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di Euro 3.882.100,00, nel predetto importo sono compresi i costi di gestione di Finpiemonte corrispondenti alla Misura 10;
 - a prendere atto a quali impegni si riferiscono le economie pari ad Euro 241.900,00, derivanti dai progetti del periodo 2015-2016 e dell'anno 2017, di cui alla D.G.R. n. 30 – 1465 del 30.05.2020;
 - all'affidamento delle attività e delle funzioni connesse con l'avvio del Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative”;
- la D.G.R. n. 2-4735 dell'11.03.2022, con la quale è stato modificato l'Atto di indirizzo per l'attuazione del progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” da realizzarsi nel periodo 2019-2022, approvato con D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020, stabilendo di sostituire il paragrafo 12 “Durata delle attività” come di seguito riportato:
 - Il termine ultimo per lo svolgimento delle attività, in riferimento alle Misure 4), 5) e 6.1), dal 31.03.2022 al 31.10.2022.

Al fine di consentire la rendicontazione delle spese, le medesime dovranno essere effettivamente pagate entro il 31.12.2022 anziché il 30.06.2022, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dovranno essere rendicontate entro il 31.01.2023 anziché il 30.09.2022.

Il termine ultimo per lo svolgimento delle attività e la realizzazione delle spese in riferimento alla Misura 6.2), dal 30.06.2022 al 31.12.2022, ma dovranno essere pagate e rendicontate entro il 31.01.2023 anziché il 30.09.2022.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla Misura 7, dal 30.04.2022 al 31.12.2022.

La rendicontazione di Finpiemonte deve essere prodotta all'Amministrazione regionale entro il 30.04.2023 anziché il 30.11.2022.

Gli incubatori certificati potranno presentare rendicontazioni intermedie a stato di avanzamento.

- la determinazione dirigenziale n. 143 del 21.03.2022 che ha preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2-4735 dell'11.03.2022 e ha autorizzato Finpiemonte al prosieguo della gestione del progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative”, nei termini così come indicati nel succitato paragrafo 12 “Durata delle attività” dell'Atto di indirizzo.

Considerato che in sede di affidamento a Finpiemonte delle attività e delle funzioni connesse con il Progetto

“Servizi di sostegno alle start up innovative” non è stato esplicitato il relativo CUP (Codice Unico Progetto) in riferimento alle spese di gestione di Finpiemonte per il citato progetto;

richiamato l’art. 11, Legge 3/2003 che richiede che le Amministrazioni associno negli atti che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico il relativo codice CUP;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, la necessità di associare alle spese di gestione di Finpiemonte identificate con la classificazione 1.8I.1.02.10 per il Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative”, il relativo CUP in fase di approvazione del contratto di affidamento.

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell’in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l’art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall’ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)”;
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016".
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- l’Accordo tra la Direzione Coesione sociale (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro), Autorità di gestione del POR FSE per il periodo 2014-2020 e Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 e s.s del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stipulato in data 18.12.2019 rep. n. 000469;
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte” che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all’allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017.

Dato atto che con nota del 06.05.2022, prot. n. 17141/A1500A del 09.05.2022, inviata tramite PEC alla Direzione Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Finpiemonte S.p.A. ha presentato l’offerta economica inerente la gestione delle attività riferite al progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative”, attività comprese nella denominazione di Misura 10, acquisita agli atti della Direzione medesima.

Considerata l’articolazione del Progetto in Misure nonché la relativa quantificazione della Misura 10 in termini di costi per complessivi Euro 114.687,81 (IVA inclusa), come specificate nella proposta sopra citata.

Dato atto dell'esito positivo della valutazione di congruità della predetta proposta, effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del Progetto e alle tempistiche di realizzazione delle rispettive Misure ivi previste.

Dato atto dello schema di contratto di affidamento inerente il servizio di gestione e controllo del Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19 per il periodo 2019-2022, allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Dato atto che nell'allegato contratto si definiscono anche le attività volte alla gestione del Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative", per l'annualità 2018, di cui alla D.G.R. 55 - 8038 del 07.12.2018, che sono state garantite anche dopo la scadenza del contratto al 30.06.2020.

Dato atto che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'approvazione del progetto sopra citato è garantita dalle risorse iscritte sui capitoli 177743-177746 e 177737 del Bilancio regionale 2020-2022 ed impegnate con determinazione n. 637 del 03.11.2020 a cui vanno sommati gli impegni delle economie derivanti dai progetti del periodo 2015/2016 ed anno 2017 pari ad Euro 241.900,00 di cui alla D.G.R. n. 30-1465 del 30.05.2020, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

Dato atto che alle spese di gestione di Finpiemonte classificazione 1.8I.1.02.10 – codice progetto 2158555 è stato assegnato il CUP J11C22000020006, il CUP è relativo anche alle spese di gestione relativo al Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" anno 2018.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 06.05.2022, prot. n. 17141/A1500A del 09.05.2022, inviata alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima, che comprende le spese di gestione di Finpiemonte per il Progetto periodo 2019-2022;
- approvare, quale Allegato A alla presente determinazione, lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. che disciplina le attività di gestione del Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" per il periodo 2019-2022.

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte S.p.A. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione nonché a seguito dell'approvazione da parte di Regione Piemonte della rendicontazione annuale fornita, inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento, nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società.

Ritenuto infine che, sono fatti salvi e restano validi i comportamenti e le attività poste in essere da Finpiemonte S.p.A. già autorizzati con determinazione n. 637 del 03.11.2020, in attuazione della D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020 modificata dalla D.G.R. n. 2-4735 dell'11.03.2022 riconducibile al Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" senza soluzione di continuità con il progetto relativo all'anno 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;

DETERMINA

di associare alle spese di gestione di Finpiemonte per il Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative”, il CUP J11C22000020006 classificazione 1.8I.1.02.10 – codice progetto 2158555;

di approvare l’offerta economica presentato da Finpiemonte S.p.A. con nota del 06.05.2022, prot. n. 17141/A1500A del 09.05.2022, alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima;

di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), avente ad oggetto l’affidamento dell’attività di gestione del Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" per il periodo 2019-2022.

Di stabilire che il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli 177743-177746 e 177737 del Bilancio regionale 2020-2022 ed impegnate con determinazione n. 637 del 03.11.2020, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

Di dare atto che sono fatti salvi e restano validi i comportamenti e le attività posti in essere da Finpiemonte S.p.A. già autorizzati con la determinazione n. 637 del 03.11.2020 in attuazione della D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020 modificata dalla D.G.R. n. 2-4735 dell’11.03.2022 riconducibile al Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” senza soluzione di continuità con il progetto relativo all’anno 2018.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell’efficacia del presente atto, e dell’art. 37 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio

	REGIONE PIEMONTE	
	CONTRATTO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007	
	POR FSE 2014-2020, ASSE 1 “OCCUPAZIONE”, PRIORITÀ 8I, OB,	
	SPECIFICO 1, AZIONE 2	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.	
	DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PROGETTO “SERVIZI DI	
	SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE” ANCHE NEL	
	SETTORE BIOMEDICALE PER LA CRISI DETERMINATA DAL	
	COVID-19 DI CUI ALLE D.G.R N. 55-8038 del 07.12.2018, N. 2 – 1741	
	DEL 28.07.2020 e alla D.G.R. N. 2-4735 DELL’11.03.2022	
	Tra:	
	REGIONE PIEMONTE – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in	
	persona del Direttore dott. Arturo Faggio, domiciliato per l’incarico presso la	
	Regione Piemonte, in Torino, Via Magenta, 12, C.F. n. 80087670016 (nel	
	seguito Regione)	
	e	
	FINPIEMONTE S.p.A. , soggetta a Direzione e Coordinamento della	
	Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale	
	sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al	
	registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore	
	Generale dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, domiciliata per la carica in Torino	
	presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Gaia	
	Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n. 4491, registrata a Torino in data	
	3.2.2022 n. 4729, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	1	

del _____, nel seguito “Finpiemonte” ove congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15.01.2021 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali

da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta

Convenzione Quadro;

e) nell'ambito dell'asse 1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE 2014-2020 è stata prevista l'Azione 2 dell'Accordo di Partenariato: "Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)";

f) nell'ambito dell'Azione 2 per sostenere la nascita di nuove imprese sono previsti una serie di servizi per favorire la diffusione dello spirito imprenditoriale sul territorio regionale tra cui i "Servizi di sostegno alle start up innovative" tenuto conto dei buoni risultati ottenuti nella programmazione precedente e nei progetti realizzati nell'attuale programmazione, di cui alla D.G.R. n. 28-2565 del 09.12.2015 (Annualità 2015-16), D.G.R. n. 3-5268 del 28.06.2017 (annualità 2017) e D.G.R. n. 55-8038 del 07.12.2018 (Annualità 2018) ed in specifico sono state previste le seguenti Misure:

- attività preliminari e di sportello (Misura 4);

- servizi consulenziali ad aspiranti imprenditori (assistenza ex ante – Misura 5);

- consulenza e tutoraggio ex post (Misura 6);

- sostegno finanziario alle nuove start up (Misura 7);

- spese di gestione di Finpiemonte (Misura 10);

g) con D.D 1111 del 02.08.2019 la Direzione Coesione Sociale ha prorogato fino al 30.06.2020, la validità temporale del contratto rep. n. 149 del 20.04.2016 con Finpiemonte Spa, sottoscritto fra le Parti per l'attuazione del progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca

pubblica” per la gestione delle annualità 2015-16, 2017 e 2018,

h) Finpiemonte in virtù della predetta proroga e nelle more della definizione del presente contratto, ha garantito l’attuazione del progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica” Annualità 2018, tenuto conto che con D.G.R. n. 55-8038 del 07.12.2018 la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di indirizzo relativo all’Anno 2018 prevedendo la gestione del predetto progetto senza soluzione di continuità con i progetti Anno 2015/2016 e Anno 2017;

a) con D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020 la Giunta Regionale ha approvato l’atto di indirizzo per la continuazione del progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid 19 definendo gli indirizzi e le modalità di attuazione del Progetto per le annualità 2019-2022 e individuando per ciascuna misura gli obiettivi, i contenuti e i destinatari, destinando, tra l’altro, Euro 4.124.000,00 al finanziamento del predetto progetto, somma che comprende le economie dei progetti del periodo 2015/2016 ed anno 2017 di Euro 241.900,00 di cui alla D.G.R. n. 30-1465 del 30.05.2020;

b) con la predetta D.G.R n. 2-1741 del 28.07.2020 è stato:
- stabilito dal citato Atto di indirizzo che l’accesso alla realizzazione del Progetto sia previsto per i soli incubatori certificati, individuati, in attuazione della D.G.R. n. 44 –7787 del 30.10.2018, con la determinazione dirigenziale n. 1323 del 30.09.2019, quali soggetti specializzati nella realizzazione di servizi di sostegno alla creazione delle start up innovative sul territorio piemontese; i servizi da riconoscere agli incubatori certificati si devono riferire dal giorno successivo la pubblicazione della determinazione sul

bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avvenuta il 03.10.2019;

- è stato demandato alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di avvalersi per la gestione del Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” del supporto di Finpiemonte S.p.A - società regionale in “house providing”, in qualità di organismo intermedio ai sensi dell’art. 123, comma 6, del regolamento (UE) 1303/2013 in quanto la società ha gestito sin dall’origine, anno 2015 il predetto progetto;

- è stato stabilito l’ammontare delle risorse per l’attuazione del citato progetto per dare copertura al medesimo e al relativo Progetto, gestito da Finpiemonte S.p.A. ed il riparto tra le diverse annualità interessate;

- è stato dato atto che la dotazione finanziaria a disposizione per il suddetto Progetto è pari a Euro 4.124.000,00, somma che comprende le economie dei progetti del periodo 2015/2016 ed anno 2017 di Euro 241.900,00 di cui alla D.G.R. n. 30-1465 del 30.05.2020, prevedendo la copertura con risorse a valere sul POR-FSE 2014-2020;

- è stato demandato alla Direzione competente l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione stessa;

i) con determinazione dirigenziale n. 637 del 03.11.2020, nelle more del perfezionamento del presente contratto, è stato disposto di affidare a Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, le attività e le funzioni per la continuazione del progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19, da realizzarsi nel periodo 2019-2022, riconducibili alle Misure precedentemente citate del POR FSE 2014-2020, Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob,

	Specifico 1, Azione 2 ed è stata impegnata la somma di Euro 3.882.100,00 su	
	capp. vari del bilancio gestionale 2020-2022, a cui sono da sommare le	
	economie dei progetti del periodo 2015-2016 e dell'anno 2017, di cui alla	
	D.G.R. n. 30-1465 del 30.05.2020 i cui impegni di riferimento sono i seguenti	
	2020/5453 – 2020/5454 e 2020/5455 per dare copertura al Progetto “Servizi	
	di sostegno alle start up innovative”; nel predetto importo sono compresi i	
	costi di gestione di Finpiemonte pari ad Euro 114.687,81 (IVA inclusa) e	
	corrispondenti alla Misura 10;	
	j) con Determinazione dirigenziale n. 143 del 21.03.2022 prendendo atto	
	di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2-4736 dell'11.03.2022 sono stati prorogati	
	i termini per la conclusione delle attività e per la conclusione della	
	rendicontazione in riferimento al predetto Progetto;	
	k) che le spese di gestione da riconoscere a Finpiemonte per la	
	realizzazione delle attività trovano copertura con le risorse iscritte sui capitoli	
	177743-177746 e 177737 del Bilancio regionale 2020-2022, con applicazione	
	della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto	
	dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge	
	21.06.2017, n. 96);	
	l) che in sede di affidamento a Finpiemonte delle attività e delle funzioni	
	connesse con il Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” non è	
	stato esplicitato il relativo CUP (Codice Unico Progetto) in riferimento alle	
	spese di gestione di Finpiemonte per il citato progetto come stabilito dall'art.	
	11 della Legge 3/2003 che richiede che le Amministrazioni associno negli atti	
	che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di	
	progetti di investimento pubblico il relativo codice CUP;	

m) che successivamente all'affidamento alle spese di gestione di Finpiemonte classificazione 1.8I.1.02.10 è stato associato il CUP J11C22000020006;

n) che sono fatti salvi e restano validi i comportamenti e le attività posti in essere da Finpiemonte S.p.A. già autorizzati con la determinazione n. 637 del 03.11.2020 in attuazione della D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020 modificata dalla D.G.R. n. 2-4735 dell'11.03.2022 riconducibile al Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" senza soluzione di continuità con il progetto relativo all'anno 2018.

Le Parti con il presente contratto, il cui schema è stato approvato con la Determinazione dirigenziale n. del , intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione del Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative", per le Annualità 2018 e 2019-2022, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione del Progetto, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito in materia nella D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020, nella Determinazione dirigenziale n. 637 del 03.11.2020, nella D.G.R. n. 2 – 4736 dell'11.03.2022 e nella determinazione dirigenziale n. 143 del 21.03.2022 richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare il Progetto mira a un percorso completo di sostegno

offerto dagli incubatori certificati, che va dallo stimolo dell'attitudine della capacità imprenditoriale dei soggetti target (ricercatori di provenienza accademica, giovani tra i 18 e i 40 anni e soggetti con un brevetto che propongono un progetto innovativo) all'accompagnamento volto a trasformare un'idea innovativa in un progetto imprenditoriale concreto, fino al sostegno alla creazione della start up innovativa e alle sue prime fasi di attività.

3. Finpiemonte agirà in sinergia con gli incubatori certificati per la realizzazione delle Misure nell'ambito del succitato Progetto, che prevede "Servizi di sostegno alle start up innovative" operanti:

- nei settori ad alta intensità di ricerca e conoscenza, connotati da un elevato contenuto tecnologico e di conoscenza anche nel settore manifatturiero,
- nel settore digitale,
- nel settore delle industrie culturali e creative,
- nel settore biomedicale e connesse alla lotta e alla prevenzione del coronavirus.

Le start up innovative che sviluppino progetti di ricerca nei settori predetti, ma con una ricaduta anche nel sociale e/o nell'ambito biomedicale, saranno riconosciute come start up innovative anche a vocazione sociale.

Le attività e gli interventi proposti mirano ad un percorso completo di sostegno, che va dallo stimolo dell'attitudine della capacità imprenditoriale dei soggetti target all'accompagnamento volto a trasformare un'idea innovativa in un progetto imprenditoriale concreto, fino al sostegno alla creazione della star up innovativa e alle sue prime fasi di attività.

I soggetti target sono stati individuati dalla D.G..R. n. 2 – 1741 del 28.07.2020

nelle seguenti categorie:

- i ricercatori di provenienza accademica che propongono un progetto innovativo,
- soggetti di età inferiore o uguale a 40 anni che propongono un progetto innovativo,
- soggetti che propongono un progetto innovativo a partire da un trovato oggetto di protezione legale.

4. Il Progetto si articola nelle quattro diverse Misure sotto indicate che prevedono modalità di attuazione diverse. Per ciascuna misura sono individuati gli obiettivi e i contenuti, i destinatari e le modalità di gestione. Le attività indicate saranno sviluppate in funzione del tipo di progetto e delle esigenze di accompagnamento che emergeranno.

Misura 4): Attività svolta dagli Incubatori certificati preliminari di sportello, attività atte a stimolare l'attitudine imprenditoriale e ad individuare nuove idee imprenditoriali finalizzate alla creazione di nuove start up innovative.

Questa misura prevede due attività, strettamente collegate e complementari, che possono essere svolte sia in presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili:

- > organizzazione di attività di animazione, sensibilizzazione e divulgazione con l'obiettivo di sostenere la diffusione della cultura imprenditoriale tra i soggetti target; tali attività possono assumere la forma di workshop, webinar, seminari, eventi di comunicazione e business plan competitions; la partecipazione a questi incontri è gratuita e non prevede alcuna selezione; per le attività a numero chiuso vale l'ordine di iscrizione;

> attività di scouting mirate ad individuare idee di ricerca suscettibili di originare iniziative di carattere imprenditoriale presso gli Incubatori universitari certificati presenti sul territorio della Regione Piemonte.

Misura 5) Servizi svolti dagli Incubatori certificati consulenziali ad aspiranti imprenditori (assistenza ex ante) attività di formazione e consulenza/tutoraggio nei confronti degli aspiranti imprenditori, dalla verifica della effettiva validità dell'idea alle sue concrete possibilità di trasformarsi in start up, fino alla redazione del business model/business plan.

Questa misura prevede attività di formazione e consulenza/tutoraggio, individuali e/o gruppo, volte ad accompagnare i proponenti nel percorso dall'idea alla redazione di un business model/business plan, che possono essere svolte sia in presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili.

Le attività svolte da proponenti e consulenti sono indicativamente elencate di seguito:

- analisi tecnica sulla fattibilità, sul livello di innovatività e sul grado di sviluppo dell'idea;
- analisi del contesto generale in cui si inserisce l'attività imprenditoriale e definizione della filiera produttiva con l'individuazione di soggetti di interesse all'interno della stessa;
- analisi del mercato e della concorrenza;
- definizione del *business model*;
- analisi e definizione della strategia di protezione della proprietà intellettuale anche considerando le tutele già ottenute o richieste e lo sviluppo nel tempo della famiglia di strumenti di protezione. In caso di

Misura 6) consulenza e tutoraggio svolto dagli Incubatori certificati ex post a favore di aspiranti imprenditori/start up neo costituite

Questa misura si distingue in due attività specifiche, che possono essere svolte sia in presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili:

- 6.1) attività di tutoraggio e accompagnamento nei confronti degli aspiranti imprenditori o dei team imprenditoriali nel passaggio dal business model/business plan alla start up innovativa,
- 6.2) le start up che abbiano seguito il percorso sopra descritto accedono all'attività successiva di tutoraggio e accompagnamento. Le spese sostenute dalle start up per ottenere i servizi di tutoraggio ed accompagnamento da parte degli incubatori beneficiano di un contributo concesso da Finpiemonte a seguito della presentazione di una specifica istanza (Finpiemonte erogherà il contributo direttamente agli incubatori che hanno effettuato il servizio di accompagnamento). I contributi vengono concessi da Finpiemonte alle start up in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i., relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Le attività della Misura 6.1) sono focalizzate sulle seguenti tematiche:

- supporto nell'acquisizione di capitale di debito e nei rapporti con le banche
- assetto organizzativo
- supporto alla ricerca e alla selezione del personale
- ricerca di partner commerciali
- verifica strategico gestionale di start up
- supporto di tipo legale

- presentazione del progetto di start up innovativa a potenziali investitori

- supporto nella trattativa per l'ingresso di nuovi soci finanziatori

- assistenza fiscale e di consulenza del lavoro

- implementazione della strategia brevettuale

- ricerca di partner tecnologici e produttivi

- testare il prodotto o servizio

- definizione degli strumenti necessari a misurare i risultati prodotti dalla start up nella fase pilota del prodotto/servizio

- altri eventuali supporti da individuare.

Le attività della Misura 6.2) saranno focalizzate sulle seguenti tematiche (ma potranno anche coprire le tematiche evidenziate per la Misura 6.1), come necessario complemento al percorso di tutoraggio e accompagnamento:

- supporto alla presentazione di domande di finanza agevolata

- supporto all'acquisizione del cliente

- promozione delle start up in eventi e fiere

- verifica dell'efficacia dell'attività di marketing

- supporto nel controllo di gestione con strumenti software adeguati

- supporto all'internazionalizzazione

- altri eventuali supporti da individuare.

Misura 7) Sostegno finanziario alle nuove start up innovative, nate dai servizi forniti dagli incubatori universitari pubblici, concesso da Finpiemonte

La Misura prevede la concessione di un contributo forfetario "in conto esercizio" di Euro 5.000,00 alle neo start up innovative a copertura delle spese relative alla costituzione e alle prime fasi di attività.

Per poter usufruire del contributo le nuove start up, nate da un'idea imprenditoriale, sottoposte ai servizi specialistici degli incubatori certificati, presentano la domanda a Finpiemonte, secondo le modalità previste dall'Avviso ad evidenza pubblica predisposto dalla medesima, che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I contributi vengono concessi da Finpiemonte in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione affida a Finpiemonte la realizzazione del progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" da attuare in qualità di Organismo Intermedio individuato ai sensi dell'art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Regione ai fini della realizzazione delle attività riguardanti le domande sulla Misura 6.2 e l'erogazione dei contributi, di cui alla predetta Misura 7 affida a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti attività:

a) supporto nella definizione della Misura (preparazione Bando, definizione modulistica cartacea e telematica, raccordo con affidante, sistemi informativi),

b) attività propedeutiche alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio andamento,

c) svolgimento riunioni di CT per la fase di ammissibilità e successiva verbalizzazione;

d) ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ricevibilità,

e) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Durc" e gestione anagrafiche,

f) gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale),	
g) adozione del provvedimento di concessione, erogazione dei contributi e gestione contabile connessa,	
h) compilazione check list FSE 2014/2020,	
i) erogazione contributo e segnalazione operazioni sospette ai fini antiriciclaggio all'UIF,	
j) attività di monitoraggio ai sensi del punto 12 del Progetto	
k) adozione dei provvedimenti di revoca,	
l) azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali, comunicazione alla Regione per l'iscrizione del ruolo ad eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale)	
m) predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione/rigetto),	
n) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale,	
o) servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari e ai soggetti gestori,	
p) evasione richieste effettuate dall'affidante (stato attuazione Misura),	
q) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti per la realizzazione del Progetto 2019 – 2022 del POR FSE,	
r) predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro,	
s) formazione su Strumenti POI,	
t) gestione informatica del procedimento.	
La Regione ai fini della realizzazione delle attività riguardanti la creazione di	

	start up innovative (Misure 4, 5 e 6 dell’Azione “Servizi di sostegno alle start	
	up innovative”) affida a Finpiemonte l’esercizio delle seguenti funzioni e lo	
	svolgimento delle seguenti attività:	
	- coordinare e supervisionare la progettazione e realizzazione del servizio e	
	delle attività previste;	
	- informare gli incubatori certificati sulle regole per la realizzazione del	
	progetto e le procedure e la strumentazione per la corretta	
	rendicontazione;	
	- ricevere e verificare la documentazione tecnico-contabile prodotta dagli	
	incubatori certificati (rendicontazioni intermedie e finali);	
	- rendicontare i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività e l’esercizio	
	delle funzioni affidate;	
	- verificare la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta dagli	
	incubatori certificati;	
	- sorvegliare e monitorare i flussi di spesa e gli indicatori finanziari, fisici e	
	procedurali delle operazioni finanziate e realizzate;	
	- realizzare i controlli di primo livello – documentali e in loco – inerenti gli	
	incubatori certificati e le operazioni finanziate e realizzate; la	
	collaborazione per lo svolgimento dei controlli di sistema e delle attività	
	di audit da parte delle Autorità del POR FSE 2014/2020 e degli altri	
	soggetti incaricati;	
	- collaborare con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività,	
	sia di informazione e pubblicità del POR FSE, che della valutazione in	
	itinere ed ex post degli interventi finanziati e realizzati – fornendo dati,	
	informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o	

interviste, ecc.

In relazione alle attività affidate e sopra richiamate Finpiemonte deve inoltre:

- fornire all'Autorità di Gestione, tutti i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione delle operazioni di competenza attraverso l'aggiornamento sistematico delle basi dati del sistema informativo condiviso e dovrà predisporre la documentazione e la relazione per il Comitato di Sorveglianza;
- fornire all'Autorità di Gestione tutti i dati riferiti ai risultati attesi individuati dall'Atto di indirizzo allegato alla D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020, paragrafo 11, utilizzando schemi e tabelle appositamente concordate;
- utilizzare le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione nonché l'alimentazione automatica dell'elenco dei beneficiari ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- assicurare, in relazione alle attività e alle funzioni affidate, la predisposizione di adeguate piste di controllo;
- effettuare, con proprio personale, i controlli – in itinere ed in loco ex post e in ufficio, previsti dalla normativa comunitaria dagli articoli 122, comma 1, 124, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 480/2014 e definiti nel documento relativo alla descrizione del Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"; per le modalità e tipologie di controllo sui costi reali previsti dal documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte";

allegato “B”, punto 5 “rendicontazione costi reali” si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 1610 del 21.12.2018, modificata dalla determinazione n. 25 del 10.01.2019 e dalla determinazione dirigenziale n. 219 del 07.05.2021 che ha aggiornato al 05.05.2021 le predette Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 2-2927 del 05.03.2021 che prende atto della nuova versione del POR FSE 2014-2020.

I controlli e le verifiche potranno anche riguardare:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., rilasciate dai soggetti beneficiari incluse nella domanda e nella rendicontazione;
- controlli a campione relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rilasciate dai destinatari dei servizi di assistenza ex ante ed ex post.

La Regione Piemonte e Finpiemonte potranno effettuare controlli anche in loco inerenti la documentazione presentata.

Finpiemonte, individua e comunica all’Autorità di gestione il referente responsabile dei controlli sopra descritti.

2. Con riferimento alle prestazioni di cui al comma precedente, la Regione riconosce che Finpiemonte ha già svolto quelle riconducibili al Progetto e talune di queste per il Progetto 2019-2022. Pertanto il presente contratto disciplina sia le attività già effettuate citate al comma precedente, sia quelle da effettuarsi fino al 31.12.2023.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l’adozione degli atti su cui si basa il progetto oggetto del presente affidamento, la definizione

della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative”, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 2-1741 del 20.07.2020 e con Determinazione dirigenziale n. 637 del 03.11.2020, deve trasferire a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per Euro 4.124.000,00.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale

adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato Tecnico di Valutazione dei business plan

1. I business model/business plan preparati dagli incubatori certificati saranno sottoposti all'approvazione di un Comitato di valutazione anche per la valutazione di ammissibilità dei soggetti target presenti nei team imprenditoriali. Il Comitato di valutazione è costituito da un rappresentante della Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, un rappresentante di Finpiemonte e da un rappresentante per ogni Incubatore certificato. Il Comitato di valutazione è integrato da un esperto esterno, individuato da Finpiemonte ai sensi dell'art. 14, comma 3 della convenzione quadro.

2. Ai componenti del Comitato Tecnico di Valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della Convenzione Quadro.

Art. 7 bis – Comitato Tecnico di Valutazione contributi Misura 7

1. Finpiemonte, dopo aver condotto in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità per la Misura 7 nel caso in cui l'esito sia positivo si avvale per l'istruttoria di merito delle richieste di un Comitato Tecnico di Valutazione composto da rappresentanti di Finpiemonte e della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, che lo presiede.

2. Ai componenti del Comitato Tecnico di Valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art.14 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta presentata da Finpiemonte S.p.A. per il Progetto 2019-2022, pervenuto agli atti della Direzione del 06.05.2022, prot. n. 17141/A1500A del 09.05.2022, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 94.006,41 oltre IVA per complessivi Euro 114.687,81 ripartito nel seguente modo:

- Euro 31.649,34 oltre IVA per complessivi Euro 38.612,19, per le attività svolte fino al 31.12.2021,

- Euro 62.357,07 oltre IVA per complessivi Euro 76.075,62, per le attività da svolgere nel periodo 2022-2023.

3. Per la realizzazione del Progetto 2018, il corrispettivo riconosciuto a Finpiemonte è pari ad Euro 53.674,74 oltre IVA, per complessivi Euro 65.483,18 come risultante dai consuntivi presentati annualmente alla Regione

da Finpiemonte.

4. Il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli 177743-177746 e 177737 del Bilancio regionale 2020-2022, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

5. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

6. In ottemperanza alle disposizioni previste nell’ambito della programmazione POR FSE, che prevedono la necessità per l’Autorità di Gestione di rendicontare i costi sostenuti entro il 30.04.2023, Finpiemonte emetterà entro tale data la fattura a saldo prevista per le attività da svolgere nel 2023. A conclusione delle attività annuali, secondo le modalità stabilite al comma precedente, Finpiemonte presenterà il dettagliato consuntivo annuale dei costi sostenuti. Eventuali disallineamenti fra il costo effettivo in corso di maturazione e quello previsto verranno segnalati mensilmente. In caso di eccedenza dei costi sostenuti rispetto a quelli preventivati, le Parti concordano sin d’ora nella possibilità di valutare il riconoscimento dei costi aggiuntivi.

7. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore

affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti

inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si

rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente.

L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale

Dott. Arturo Faggio

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione del Progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità

sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);
- Sistema di caricamento delle istanze, di inoltro e valutazione delle dichiarazioni di spesa tramite Piattaforma Gestione Finanziamenti domande (CSI Piemonte);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali

audit da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel

presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali

ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili,

egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per

esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a

trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e

che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti

giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva

analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi

obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati

personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la

responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei

dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e

tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o

sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza

di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela

dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche

previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del

trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali

modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.